FARMALUCCA
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI
DI FARMACIA DI LUCCA

S T A T U T O
TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO –

Articolo 1

È costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile l'associazione denominata:

"Associazione Proprietari e Titolari di Farmacia
Urbane e Rurali della Provincia di Lucca"

in forma abbreviata ***"FARMALUCCA"***

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Lucca, frazione San Filippo, Via di Tiglio numero civico milleottocentonovantatré.

Articolo 3

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4

L'Associazione, apolitica e senza fini di lucro, potrà aderire, con espressa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, esclusivamente a organismi economico-sindacali di carattere comunale, provinciale e regionale o nazionale e si propone:

a) di tutelare gli interessi economici, scientifici e culturali dei Titolari di farmacia e delle società titolari o gestrici di farmacia ai sensi di legge; sia collettivi della categoria sia individuali dei singoli soci;
b) di promuovere il progresso tecnico, scientifico, culturale e l'ottimizzazione delle condizioni di lavoro al fine della migliore valorizzazione della farmacia;
c) di tutelare il prestigio della Categoria e la reputazione dei propri soci vigilando alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei propri associati;

Per tanto può:

- intrattenere rapporti e trattare accordi in ordine alle forniture farmaceutiche e alle prestazioni di servizio con Istituti Assicurativi, Enti Assistenziali, Pubblici e Privati, nonché Uffici Amministrativi da essi derivanti;
- intrattenere rapporti e svolgere trattative con le industrie produttrici dei farmaci e con i fornitori delle farmacie;
- regolare i rapporti di lavoro tra gli esercenti le farmacie ed i loro dipendenti; intervenire a comporre le questioni insorte;
- attuare ogni iniziativa adatta ed opportuna per combattere la concorrenza sleale, l'abusivismo, l'indisciplina.
- designare i rappresentanti della Categoria nei corpi amministrativi e tecnici dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- stipulare contratti di assicurazione collettivi;
- promuovere quelle iniziative che risultino più vantaggiose per l'assistenza sociale e sanitaria dei propri associati e che valgano ai miglioramenti della medesima;
- organizzare conferenze, dibattiti, tavole rotonde, meeting su qualsiasi argomento;
- partecipare alla costituzione di società o consorzi ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi - ad eccezione di società titolari di farmacia - quando l'assemblea lo giudichi utile o funzionale al raggiungimento degli scopi associativi;
- fornire servizi ritenuto utili all'attività della farmacia;
- compiere qualsiasi altra attività ausiliare, complementare o affine a quelle innanzi indicate.

Articolo 5

Per raggiungere i propri fini l'Associazione potrà assumere la veste giuridica e quelle altre funzioni che dalla Legge e dalle Autorità fossero assegnate alle Associazioni a carattere economico-sindacale.

- TITOLO SECONDO -

ASSOCIATI

Articolo 6

Possono essere soci nei limiti di cui all'articolo uno, i Titolari e Proprietari di Farmacia Urbane e Rurali della Provincia di Lucca"; sono comprese tra i Titolari proprietari le società titolari o gestrici di farmacia ai sensi di legge; i titolari dovranno documentare la legittimità della loro qualifica ai sensi delle leggi vigenti.

I titolari di Farmacie Rurali saranno iscritti in apposita Sezione e rappresentati da un Comitato Rurale.

Le società titolari di farmacia sono equiparate ai titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie gestite di cui sono titolari, anche se ubicate in diverse province, possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

La qualifica di associato impedisce l'adesione ad altre associazioni fra titolari e/o proprietari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli di Farmalucca o della Federazione Nazionale a cui ha deliberato di aderire Farmalucca.

Non possono rivestire la qualifica di associati i titolari di farmacia operanti nel territorio di altre province ovvero di altre regioni; è fatta salva la possibilità, previo accordo scritto delle associazioni interessate, di associare Titolari di farmacia operanti in altra provincia od in più province diverse ma, facenti capo ad ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione.

Nel caso in cui Titolari di più farmacie situate in diverse province scelgono di aderire a un'Associazione, sono tenuti ad aderire a tutte le Associazioni ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole Associazioni provinciali, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.

La domanda di ammissione va diretta alla Presidenza dell'Associazione per la presentazione al Consiglio che potrà accettarla o respingerla con giudizio insindacabile.

Articolo 7

I soci sono obbligati a versare la tassa di ammissione ed i contributi annuali posti a loro carico dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 8

Lo status di socio comporta il diritto di partecipare alle assemblee con conseguente diritto di voto.

Articolo 9

I soci prendono parte alla vita dell'associazione beneficiando delle attività che essa svolge; in particolare possono:

- invocare l'intervento dell'associazione per la tutela di interessi economici, scientifici e culturali a carattere individuale sia nei confronti dei terzi sia nei confronti degli altri associati;
- invocare l'intervento dell'Associazione in materia di deontologia professionale;
- invocare l'intervento dell'Associazione per la conciliazione e l'assistenza delle vertenze relative ai rapporti di lavoro, come pure in quelle relative ai canoni di locazione dei locali adibiti a farmacia, a debitori insolventi, cause comunque afferenti all'esercizio delle farmacie o alla categoria dei titolari di farmacie ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo;
- trattenersi nei locali dell'associazione usufruendo dei servizi offerti, con l'osservanza dei tempi e dei modi che saranno fissati dal consiglio direttivo;
- partecipare a tutte le manifestazioni tecniche, scientifiche e culturali organizzate dall'associazione.

Articolo 10

La qualità di Socio è comprovata dall'iscrizione nel "libro degli associati".

Tale libro vidimato in ogni pagina da due soci, sarà tenuto nei locali dell'associazione a cura del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'iscrizione il socio o il rappresentante legale delle società titolari o gestrici di farmacia ai sensi di legge, apporrà la sua firma nel libro degli associati a fianco del proprio nome o a quello delle società titolari o gestrici di farmacia, in segno di accettazione ed in genere di tutte le norme regolamentari che reggono l'ente.

Il Consiglio Direttivo, ove lo riterrà, potrà istituire tessere da distribuire agli associati per comprovare l'adesione all'associazione.

Articolo 11

La qualifica di Socio si perde:

a) per decesso e/o scioglimento della società titolare o gestrice di Farmacia;
b) per perdita della qualifica di Titolare e/o Proprietario di Farmacia;
c) per recesso;
d) per morosità;
e) per esclusione od espulsione.

Il recesso è possibile in qualsiasi tempo e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata; il consiglio stesso decide sull'accettazione delle dimissioni.
L'esclusione o l'espulsione vengono decretate dal consiglio direttivo con decisione inappellabile.
Tale decisione sarà comunicata al socio con lettera raccomandata.
Potrà essere escluso il socio che si sia posto in conflitto d'interessi ideali, morali e patrimoniali con L'Associazione; potrà, inoltre essere escluso il socio che sia moroso per due annualità consecutive nel versamento dei contributi associativi.
I soci esclusi od espulsi potranno proporre ricorso al Consiglio dei Probiviri che deciderà con decisione inappellabile.
I soci che comunque abbiano cessato di fare parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sui fondi dell'Associazione.

- TITOLO TERZO -

FONDO SOCIALE

Articolo 12

Il fondo dell'associazione è costituito:

a) dalla tassa di ammissione e dai contributi annuali versati dai soci;
b) dai beni mobili ed immobili, acquistati dalla stessa associazione o ad essa donati dai soci o da terzi;
c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti fino a che non siano erogate;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dagli eventuali proventi derivanti da Istituzioni fondate o gestite dall'Associazione stessa e da eventuali multe comminate ai soci sulla base del regolamento.

È fatto obbligo al Tesoriere economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e sottoporlo all'inizio di ogni esercizio finanziario al visto del Consiglio.

- TITOLO QUARTO -

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- La Presidenza dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea dei Soci.
- Il Collegio dei Probiviri.
- I Revisori dei conti.

Possono ricoprire le cariche sociali, compresa quella di componente dell'Assemblea Nazionale, esclusivamente i Farmacisti Titolari di Farmacia o i Farmacisti iscritti all'Albo, soci o componenti degli organi sociali, di Società Titolari di Farmacia o i Direttori Responsabili delle singole Farmacie di cui al comma 3 dell'art.7 della legge 8 novembre 1991 n.362.

PRESIDENZA

Articolo 14

La presidenza è costituita dal Presidente dell'Associazione e dal Vice Presidente ed è eletta dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, sia in giudizio che nei confronti delle Autorità e dei terzi.
Egli organizza e dirige l'attività dell'Associazione ed esegue le deliberazioni del Consiglio, secondo le direttive di quest'ultimo rendendo conto ad esso del proprio operato.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente soltanto in caso di assenza e di impedimento.

CONSIGLIO

Articolo 15

Il Consiglio si compone di sette membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Almeno due dei membri dovranno essere scelti tra i titolari di Farmacie Rurali, secondo le norme dello Statuto della Federazione Nazionale a cui ha deliberato di aderire Farmalucca.
Uno dei consiglieri rurali sarà il rappresentante e curatore degli interessi dell'intera categoria dei rurali in seno al Consiglio stesso.
Al Consiglio Direttivo compete:

- la nomina nel suo seno del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
- la direzione ed amministrazione della Associazione, compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili ed escluse le materie riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea dal presente Statuto;
- la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la deliberazione sulle questioni messe all'ordine del giorno dalla Presidenza o dal Presidente;
- la deliberazione sui mandati o deleghe da conferire alle Commissioni o chi per loro;
- la promozione di referendum scritti con i quali sottoporre particolari questioni al vaglio dell'Assemblea dei Soci, stabilendo di volta in volta le formalità di tale mezzo di consultazione;
- ogni decisione in ordine all'ammissione dei nuovi soci nonché all'esclusione ed all'espulsione degli associati.
-

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente dell'Associazione.
Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente, o di almeno quattro consiglieri, per qualunque bisogno ed in qualunque momento e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.
Nella seduta del Consiglio, ogni consigliere, eccetto il Presidente, può rappresentare per delega un altro consigliere ed uno solo.
L'assenza non sufficientemente giustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica.
Nel caso vengano meno prima della scadenza del mandato uno o più membri del Consiglio gli stessi saranno sostituiti col socio che segue nella graduatoria dei voti conseguiti.
I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
Se viene a mancare la maggioranza dell'intero consiglio l'intero consiglio decade e si dovranno indire nuove elezioni entro trenta giorni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 17

L'Assemblea è composta da tutti gli associati:

1) elegge il Consiglio e i Probiviri ogni tre anni;
2) approva il bilancio preventivo e consuntivo ogni anno;
3) determina l'ammontare della tassa di ammissione e dei contributi a carico dei soci;
4) approva il Regolamento e le relative modifiche;
5) ratifica i contratti di lavoro.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di marzo. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice in seconda convocazione.

Articolo 18

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su convocazione del Consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci.
Quando debba deliberare su modifiche dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, l'assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza.
Negli altri casi è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.
Le società titolari o gestrici di più farmacie, così come le società tra loro correlate e collegate

direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate, possono rappresentare in assemblea al massimo il 5% (cinque per cento) degli associati.

Articolo 19

La convocazione dell'Assemblea è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata a.r., posta elettronica certificata, telegramma, fax e telefax, ecc.) inviata all'indirizzo fornito dal Socio all'atto della iscrizione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In casi di particolare urgenza l'assemblea potrà essere convocata con preavviso di 48 ore e con le stesse modalità.

Articolo 20

Il Presidente dell'Assemblea è nominato di volta in volta dall'assemblea stessa su proposta dei presenti. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata e seduta, sul procedimento da seguire sarà deliberato per alzata e seduta su proposta del Presidente. Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina un segretario per la relazione del verbale e per la verifica delle votazioni.

Articolo 21

Le elezioni alle cariche sociali avvengono per votazione segrete di sette consiglieri di cui almeno due eletti dalla lista dei farmacisti rurali.

Sarà comunque ammessa una sola delega conferita esclusivamente ad altro socio titolare di farmacia.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'assemblea dei quali uno assume le funzioni di presidente del Collegio stesso.

Il collegio dei probiviri:

a) decide sui ricorsi proposti dai soci nei casi di esclusione ed espulsione;
b) decide sulle vertenze eventuali tra socio e socio e fra socio ed Associazione od un Organo della medesima;
c) emette un parere su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio;
d) interpone la propria opera, quando richiesto, come tecnico consultivo o come arbitro amichevole in tutte le vertenze riguardanti i rapporti tra l'Associazione ed i suoi Soci, con i terzi sia privati che pubblici, come enti ed istituzioni di assicurazioni, fornitori di farmacie e quant'altro.

Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedura, redige per iscritto i suoi pareri e le sue decisioni notificandole agli interessati.

Articolo 23

REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'associazione sarà controllata da un collegio dei revisori, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci che resta in carica tre anni.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.

TITOLO QUINTO

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo compila il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea.

TITOLO SESTO

DOCUMENTAZIONI SOCIALI

Articolo 25

Unico libro da tenersi a cura del Consiglio direttivo è il libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo dovrà anche istituire il libro dei verbali delle Assemblee e quello dei verbali del Consiglio. Tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi dovranno essere vidimati in ogni pagina da due probiviri.

-TITOLO SETTIMO-

SCIOGLIMENTO

Articolo 26

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dai soci i quali con la delibera concernente lo scioglimento dovranno:

- fissare le norme per la ripartizione o devoluzione del fondo;
- nominare uno o più liquidatori fissandone i poteri.

- TITOLO OTTAVO -

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27

Le eventuali controversie nascenti tra soci o i soci e l'associazione circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra ragione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio del Collegio dei Probiviri.

I probiviri giudicheranno senza formalità di procedura, ex bono et equo e con lodo non impugnabile.

- TITOLO NONO -

RINVIO

Articolo 28

Per tutto quanto non sia stato previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia di associazioni non riconosciute dal codice civile, in quanto applicabili.

Lucca, 25 luglio 2018

Firmati: Elio Rossi -

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---

FARMALUCCA
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI FARMACIA DI LUCCA

Alle Farmacie associate

Lucca, 12 luglio 2019
Prot. n. 08/19

Oggetto: invio regolamento approvato dalla Assemblea del 1° luglio 2019

Nella Assemblea Farmalucca del 1° Luglio scorso è stato approvato il regolamento interno della Associazione che riportiamo per informare anche i colleghi che non erano presenti:

Regolamento Farmalucca; *ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto*

Soci iscritti*: si intendono le singole farmacie così come iscritte nel libro dei soci (art. 6 dello Statuto)*

Partecipazione dei soci alla Assemblea*: articolo 17 dello Statuto*

- *titolare di farmacia*
- *legale rappresentante della società gestrice di farmacie*
- *in caso di società con più farmacie, il legale rappresentante apporta un voto per ogni farmacia gestita*
- *il legale rappresentante può farsi sostituire incaricando un socio*
- *il legale rappresentante può fare intervenire il direttore di ciascuna farmacia della società*

Tassa di ammissione*; articolo 7 dello Statuto*
Ogni nuova iscrizione o variazione della ragione sociale, è soggetta alla quota di iscrizione di euro 250,00

Contributo a carico dei Soci*: articolo 7 dello Statuto*
Come contributo a carico dei soci, viene istituito un contributo di 6 centesimi per ogni confezione di farmaco consegnato in Distribuzione Per Conto (DPC). Questa quota sarà trattenuta, a partire dalla distinta delle ricette SSN del mese di luglio 2019, direttamente dalla ASL e versata mensilmente alla Farmalucca insieme alle altre trattenute di legge.
La scelta del Consiglio, approvata dalla Assemblea, di attivare una trattenuta sindacale sul servizio DPC, serve a contenere Il continuo diminuire del costo dei farmaci e delle ricette SSN, che riduce le entrate della Farmalucca che sono percentuali al fatturato SSN mentre i costi di gestione e le incombenze della Associazione tendono ad aumentare (DPC e relativo help desk, CUP, Integrativa, Fatture elettroniche, ecc.).

L'importo totale della trattenuta di 6 centesimi per ogni confezione di farmaco DPC, dovrà essere inserito nella distinta riepilogativa mensile (DCRM) a partire dalle ricette del mese di luglio.

Contestualmente, tale importo deve essere inserito anche nel file della DCRM che viene inviato mensilmente alla ASL. Siamo in attesa di indicazioni da parte della ASL TNO per il posizionamento di tale importo sul tracciato MARNO della DCRM; appena tale indicazione verrà resa disponibile, sarà cura della segreteria darne comunicazione a tutte le farmacie e sarà inviata anche ai centri di tariffazione.

Buon lavoro.

Il Presidente
Dott. Elio Rossi

Via di Tiglio, 1893 - 55100 S. Filippo - LUCCA - Tel. 0583 494070 - Fax 0583 954624
info@farmalucca.it - www.farmalucca.it